

SUI REQUISITI DELLA MOTIVAZIONE *PER RELATIONEM* DELL'ATTO TRIBUTARIO

Sentenza del 17.9.2025 n 12318 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma Sez. 2

Composizione

Presidente Dott. Corrado Maffei

Relatore Dott.ssa Milena Falaschi

79 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 389 MOTIVAZIONE

Avviso di accertamento – Motivazione *per relationem* – Requisiti.

Massima

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 212/2000, secondo il quale l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche *per relationem* mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti che siano collegati all'atto notificato, è necessario che di quest'ultimo sia riprodotto il contenuto essenziale, posto che soltanto la sua riproduzione consente al contribuente e al giudice di individuare gli elementi della motivazione del provvedimento.

Rif. Normativi

D.Lgs. n. 14/2019, art. 31, 42, 43 e 118; D.Lgs. n. 546/1992, art. 10 e 21; Legge 212/2000, art. 7, comma 1

Conformità

Cass. Sent n. 25946/2015

Anno pubb.

2025